

## **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

### **DECRETO 15 marzo 2005**

**Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e dell'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - anni 2005-2007.**

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZE

Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha confermato fino al 31 dicembre 2002 la validita' delle disposizioni di cui al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997, estendendone, inoltre, l'applicazione a tutte le province ed ai comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 60.000 abitanti;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha confermato per il triennio 2003-2005 la validita' delle disposizioni di cui al citato art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che conferma fino al 2007 le disposizioni di cui all'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000;

Considerato che ai sensi dei commi 5, 6 e 12 del predetto art. 66 della legge n. 388 del 2000, le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° marzo 2001, nelle contabilita' speciali infruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, e, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sui rispettivi conti di tesoreria centrale dello Stato;

Considerato che per gli enti locali i limiti di giacenza devono essere stabiliti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997, come integrato dal citato comma 1 dell'art. 66 della legge n. 388 del 2000, per tutte le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

Ravvisata l'opportunità di stabilire per entrambe le predette categorie di enti il limite di giacenza nella misura massima del 20 per cento in considerazione del notevole ridimensionamento dei trasferimenti statali registrato:

a) dalle province, a seguito dell'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni, dell'istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 56 e 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e della conferma per l'anno 2005, disposta dall'art. 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della compartecipazione provinciale al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) dai comuni, per effetto della conferma per l'anno 2005, operata dall'art. 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2004, n. 311, delle disposizioni in materia di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Ravvisata l'opportunità, al fine di semplificare l'attuazione del nuovo sistema di pagamenti, di determinare i limiti di giacenza esclusivamente per gli enti assoggettati alla Tesoreria unica;

Ravvisata l'opportunità di confermare l'esclusione dai limiti di giacenza dei pagamenti in favore delle regioni a statuto ordinario considerato che le predette assegnazioni fanno riferimento, prevalentemente, all'attuazione delle norme sul federalismo amministrativo e fiscale;

Ravvisata l'opportunità, al fine di dare attuazione all'art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997 di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza nelle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2005 ad ogni singolo ente, con esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esclusivamente dall'Amministrazione centrale vigilante ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, nelle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 2004 sempre dall'Amministrazione centrale vigilante;

Considerato che per le regioni a statuto speciale e le province autonome si rende necessario fare riferimento, al fine di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di

competenza, del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata altresì la necessità di escludere dai limiti di giacenza le somme a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano nella disponibilità degli enti;

Visti i propri decreti 16 gennaio 1998, 4 marzo 1999, 10 febbraio 2000, 27 febbraio 2001, 1° marzo 2002, 31 gennaio 2003 e 5 marzo 2004 con i quali sono stati fissati per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 i limiti di giacenza in attuazione del citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizione in materia universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, riguardante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, concernente «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)»;

Visto l'art. 3, commi 1, 2, 5 e 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che determina per il triennio 2004-2006 il fabbisogno finanziario delle università statali e dei grandi enti pubblici di ricerca;

Visto l'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004 che, in particolare, conferma, per il triennio 2005-2007, l'applicazione della normativa sul fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti pubblici di ricerca di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 350 del 2003;

Considerata l'opportunità di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Il limite di giacenza per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano è stabilito per l'anno 2005 nella misura del 14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria centrale alimentati dai pagamenti disposti a valere sui capitoli del bilancio dello Stato. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2004 dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'unità previsionale di base n. 4.1.2.12 con riferimento ai capitoli da numero 2790 a 2796 e numero 2798

(devoluzione tributi).

2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sui capitoli richiamati al comma 1.

## Art. 2.

### Province e comuni

1. Il limite di giacenza per le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e' stabilito per l'anno 2005 nella misura del 20 per cento ed e' commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2004 dal Ministero dell'interno a valere sulle unita' previsionali di base n. 2.1.2.6 e n. 2.2.3.5 con specifico riferimento ai capitoli numero: 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo perequativo), 1318 (fondo consolidato) e 7232 (fondo sviluppo investimenti).

2. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli richiamati al comma 1.

3. I limiti di giacenza non si applicano agli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto esclusi dal sistema di tesoreria unica ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8 e 15 febbraio 2000, n. 1 (art. 38).

4. I limiti di giacenza non si applicano, altresì, agli enti locali della regione Trentino-Alto Adige in quanto non destinatari di trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno.

## Art. 3.

### Universita'

1. Il limite di giacenza per le universita' statali e' stabilito per l'anno 2005 nella misura del 14 per cento.

2. Il limite e' commisurato alle assegnazioni di competenza attribuite nell'anno 2004 alle predette universita' dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sull'unita' previsionale di base n. 25.1.2.5 del bilancio di previsione 2004, con specifico riferimento al capitolo numero 5507 (fondo per il finanziamento ordinario).

3. Il limite si applica ai pagamenti disposti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul capitolo n. 1694 (fondo per il finanziamento ordinario) dell'unita' previsionale di base 4.1.2.11 del bilancio di previsione 2005. I

pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di competenza 2004.

4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2005, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, così come confermato, per il triennio 2005-2007, dall'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2004.

5. In caso di istituzione di nuove università nel corso del 2005 il limite di giacenza di cui al comma 1 si applica con riferimento alle assegnazioni provvisorie di competenza per il 2005 da attribuire a valere sul fondo per il finanziamento ordinario di cui al capitolo numero 1694 indicato al comma 3.

#### Art. 4.

##### Grandi enti pubblici di ricerca

1. Il limite di giacenza per gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è stabilito per l'anno 2005 nella misura del 14 per cento;

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2005 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle unità previsionali di base n. 4.1,2.7 e 4.2.3.4 del bilancio di previsione 2005, con specifico riferimento ai capitoli numero 1680 (laboratorio di luce di sincrotrone di Trieste e Grenoble) e numero 7236 (fondo ordinario per enti ed istituti di ricerca) - quest'ultimo con riferimento alle assegnazioni 2004 attribuite al Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), all'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), all'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) e all'Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.), confluito nel C.N.R. ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, a valere sul predetto fondo ordinario - e dal Ministero delle attività produttive a valere sull'unità previsionale di base n. 4.2.3.4 del bilancio di previsione 2005, con specifico riferimento al capitolo numero 7630 (contributo all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.).

3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dai predetti Ministeri avere sui capitoli richiamati al comma 2. I

pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza 2005 per l'E.N.E.A. (capitolo 7630) e 2004 per il C.N.R., l'A.S.I., l'I.N.F.N. e l'I.N.F.M. di cui al pertinente capitolo 7236.

4. Per i pagamenti a favore del C.N.R. si tiene conto delle disposizioni di cui al predetto art. 23, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 127 del 2003.

5. Sono esclusi dal limite di cui sopra i pagamenti, a valere sull'assegnazione dell'A.S.I., relativi alla contribuzione italiana all'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) correlata ad accordi internazionali, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 350 del 2003, così come confermato, per il triennio 2005-2007, dall'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004.

6. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2005, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 350 del 2003, e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2004.

#### Art. 5.

##### Altri enti assoggettati a Tesoreria unica

1. Il limite di giacenza per gli enti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti e soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto, è stabilito per l'anno 2005 nella misura del 14 per cento delle assegnazioni di competenza da attribuire ad ogni singolo ente dall'amministrazione centrale vigilante in conto competenza 2005 ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, delle assegnazioni attribuite in conto competenza 2004.

2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dall'amministrazione vigilante. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza.

3. Il limite non si applica nel caso in cui le assegnazioni di competenza di cui al comma 1 dell'amministrazione vigilante non

superino complessivamente l'importo di 10 milioni euro.

4. Gli enti locali diversi da quelli indicati nell'art. 2 del presente decreto non sono soggetti ai limiti di giacenza come stabilito dall'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000.

#### Art. 6.

##### Disposizioni di carattere generale

1. Dalle giacenze da assumere a riferimento per l'emissione da parte dell'amministrazione centrale vigilante dei titoli di pagamento a favore degli enti destinatari delle disposizioni del presente decreto sono escluse le somme a disposizione di giustizia (pignoramenti, ecc.). A tal fine, i tesoreri o i cassieri degli enti sono tenuti a segnalare, e ad aggiornare periodicamente, alla competente amministrazione centrale vigilante l'ammontare delle somme che sono tenuti a vincolare ai sensi dell'art. 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'art. 24-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 e integrato dall'art. 11, comma 1-ter, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano la segnalazione va effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ferma restando l'esclusione di cui al comma 1, l'ammontare delle giacenze esistenti nelle contabilità speciali o nei conti correnti con il Tesoro e' calcolato al lordo delle somme con vincolo di destinazione. In assenza di disponibilità libere e per il pagamento di spese correnti, gli enti di cui al presente decreto utilizzano le somme vincolate nei limiti delle assegnazioni di competenza 2005, prive di vincoli, comunicate dalle amministrazioni centrali e non ancora accreditate nei conti di tesoreria. Per le province e i comuni di cui all'art. 2 le somme vincolate sono inoltre utilizzate nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 2004 che non abbiano già prodotto l'utilizzo di somme vincolate nel corso dello stesso anno 2004. Resta altresì ferma la possibilità di utilizzare ulteriormente le somme vincolate secondo quanto in proposito eventualmente stabilito dalla specifica normativa di settore.

3. Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione centrale emittente

(interventi di primo soccorso per calamita' naturali, fitti, ecc.) e all'espletamento di funzioni delegate. Ai fini del controllo dei titoli di pagamento da parte degli uffici centrali del bilancio interessati, le amministrazioni centrali tenute al rispetto dei limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto appongono sui medesimi titoli la seguente annotazione: «Pagamento escluso dai limiti di giacenza dell'art. 47, comma 1, legge n. 449/1997».

4. Non sono comunque soggetti ai limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e all'acquisto di beni e servizi; sui relativi titoli di pagamento e' apposta l'annotazione di cui al comma 3.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'amministrazione centrale tenuta al rispetto del limite di giacenza, puo' autorizzare deroghe al rispetto dei limiti di cui al presente decreto per motivate esigenze.

6. Nei confronti degli enti di cui all'art. 2, le deroghe al rispetto dei predetti limiti di giacenza possono essere disposte dal Ministero dell'interno, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'ente richiedente.

7. Le amministrazioni centrali vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze che dispongono i pagamenti nei confronti degli enti di cui al presente decreto acquisiscono i dati relativi alle giacenze di tesoreria presso i coesistenti uffici centrali del bilancio.

#### Art. 7.

##### Disposizioni finali

1. Le disposizioni recate dal presente decreto conservano validita' anche per gli anni 2006 e 2007, assumendo a base di calcolo le assegnazioni indicate nei precedenti articoli con scorrimento annuale. Per le stesse finalita' si tiene conto delle eventuali modifiche apportate alla numerazione delle unita' previsionali di base e dei capitoli di spesa dei bilanci di 2006 e 2007.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2005

Il Ministro: Siniscalco

